

I+IV+DG



CORTE DEI CONTI

Y30PREV PREVENTIVO LEGITTIMITA' INFRASTRUTTURE

(Controllo Preventivo) Si trasmettono a Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con elenco n. 0002436-26/01/2018-SCCLA-Y30PREV-P in data 26 gennaio 2018, n. 1 provvedimenti.

N. protocollo C.d.C.	Data prot. C.d.C.	N. protocollo provv.	Data prot. provv.	OGGETTO	N. Registrazione	Data Registrazione
35931	27/12/2017			D.M. n. 366 del 15/12/2017 - MINISTERO AMBIENTE - ISTITUZIONE DI UN PROGRAMMA DI COFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENBTI E DELLE INIZIATIVE REGIONALI RELATIVE ALLA PROMOZIONE, MEDIANTE LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, DI INTERVENTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI PRODOTTE DALLE ATTIVITA' AGRICOLE - CARTACEO	1-66	26/01/2018

Si attesta la registrazione

Il Magistrato istruttore

CORTE DEI CONTI



0002436-26/01/2018-SCCLA-Y30PREV-P



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0001604/RIN del 31/01/2018



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
0000366 del 15/12/2017

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

CORTE DEI CONTI



0035931-27/12/2017-SCCLA-Y30PREV-A

VISTA la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, che prevede obiettivi di qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, nonché mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE, che ha istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

CONSIDERATO che presso diverse zone ed agglomerati del territorio nazionale si continuano a registrare superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per il materiale particolato PM10 e per il biossido di azoto (NO₂) e che in relazione a tali superamenti la Commissione europea ha avviato due procedure di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della citata direttiva 2008/50/CE;

CONSIDERATO che i superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite dei suddetti inquinanti sul territorio italiano interessano particolarmente una serie di zone localizzate nelle Regioni del Bacino Padano, ove risiede il 40% della popolazione italiana e vi si produce il 50% del PIL nazionale;

CONSIDERATO che tali Regioni presentano specifiche condizioni orografiche e meteorologiche che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti – con particolare riferimento a quelli secondari, come le polveri sottili – che producono situazioni di inquinamento particolarmente diffuse;

CONSIDERATO che l'art. 10, comma 1, lett. d) della legge 7 luglio 2009, n. 88 prevede l'adozione di specifiche strategie di intervento nel Bacino Padano in materia di inquinamento atmosferico;

VISTO l' "Accordo di Programma" sottoscritto in data 19 dicembre 2013 tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro della salute e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia,



Piemonte, Veneto, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Province Autonome di Trento e Bolzano, diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure aggiuntive di risanamento nell'ambito del processo avviato per il raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria nel Bacino Padano;

VISTO il "Protocollo di Intesa" sottoscritto il 30 dicembre 2015 tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, finalizzato a migliorare la qualità dell'aria, incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni, disincentivare l'utilizzo del mezzo privato, abbattere le emissioni e favorire misure intese a aumentare l'efficienza energetica;

CONSIDERATO che nonostante i positivi effetti prodotti a seguito dell'attuazione dell'"Accordo di Programma" del 2013 e dal "Protocollo di Intesa" del 2015, in un arco temporale caratterizzato da una progressiva riduzione del numero delle zone di superamento dei valori limite e dell'entità dei superamenti per il materiale particolato (PM10) e per il biossido di azoto (NO₂), le due procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea sono pervenute alla fase del "Parere motivato";

RITENUTO prioritario, quindi, convergere in modo ancora più stringente sull'attuazione delle misure di medio periodo in materia di qualità dell'aria al fine di massimizzare ulteriormente l'efficacia degli interventi anche in considerazione del fatto che in caso di permanenza dei superamenti, una sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia imporrebbe, in futuro, oneri economici di entità molto rilevante e la possibile riduzione dei "Fondi Strutturali" assegnati al nostro Paese;

VISTO il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" (di seguito "Nuovo Accordo di Programma") sottoscritto il 9 giugno 2017 tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto per la definizione di misure aggiuntive di risanamento da inserire nei piani di qualità dell'aria da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano, anche per effetto del reperimento e del riorientamento delle risorse necessarie a sostenere tali misure;

CONSIDERATO che con l'art. 3, comma 1, lettera a) del "Nuovo Accordo di Programma" il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si è impegnato a contribuire con risorse proprie, fino ad un massimo di 2 milioni di euro per Regione, all'attuazione, da parte delle Regioni del Bacino Padano, dell'impegno da esse assunto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) dello stesso "Accordo", e con risorse fino ad un massimo di 2 milioni di euro per Regione, all'attuazione, da parte delle medesime Regioni, dell'impegno di cui all'art. 2, comma 1, lettera n);

CONSIDERATO, più in particolare, che gli interventi e le iniziative regionali cui questo Ministero intende contribuire sono relative, rispettivamente, alla promozione, mediante la concessione di appositi contributi, di iniziative nel settore "trasporti" e nel settore "agricoltura";

CONSIDERATO che per quanto riguarda gli interventi afferenti il settore "trasporti" con proprio decreto n. 221 del 30 agosto 2017 si è provveduto alla istituzione del "Programma" ministeriale di cofinanziamento alle iniziative delle Regioni per la promozione, mediante la concessione di contributi, di iniziative volte alla sostituzione di autovetture e veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad "Euro 3", con veicoli a basso impatto ambientale quali i veicoli elettrici, ibridi elettrico-benzina, a metano o a gpl esclusivi o bifuel benzina e metano o gpl, con priorità per i veicoli che garantiscono minori emissioni di PM, NO_x e CO₂, determinando il valore del contributo



concesso nell'importo massimo previsto di 2 milioni di euro per ciascuna delle quattro Regioni beneficiarie, successivamente impegnato in bilancio a favore delle medesime Regioni;

CONSIDERATO che nel settore "agricoltura" si intende contribuire alle iniziative regionali relative alla promozione, mediante la concessione di contributi, di interventi volti alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali ad es. la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami e l'interramento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti e altre iniziative del medesimo tenore, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili;

CONSIDERATO che si vuole odiernamente provvedere a dare corso alla iniziative afferenti il settore "agricoltura" approvando il pertinente "Programma" ministeriale di cofinanziamento e determinando la misura dello stesso,

DECRETA

Articolo 1

(Programma di cofinanziamento degli interventi per la riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole)

1. Per le finalità indicate in premessa è istituito un "Programma" di cofinanziamento degli interventi e delle iniziative regionali relative alla promozione, mediante la concessione di contributi, di interventi volti alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali ad es. la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami e l'interramento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti e altre iniziative del medesimo tenore, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili, di cui all'art 2, comma 1, lettera n) del "Nuovo Accordo di Programma" del 9 giugno 2017;
2. I finanziamenti previsti dal "Programma", determinati nella misura di 2 milioni di euro a favore di ciascuna di esse, sono destinati alle iniziative adottate dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.
3. Sono destinate all'attuazione del "Programma" risorse pari a complessivi € 8 milioni di euro, a valere sul capitolo di spesa 8405 "*Interventi per il disinquinamento e per il miglioramento della qualità dell'aria*" PG 4 – "*Spese in materia di miglioramento della qualità dell'aria*" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quanto a € 3.253.468,00 provenienti dall'E.F. 2016 e quanto a € 4.746.532,00 in conto della competenza 2017.

Articolo 2

(Disciplina e attuazione del Programma di cofinanziamento)

1. Ai fini dell'attuazione del "Programma" di cofinanziamento di cui all'articolo 1, il Direttore della Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento provvede all'impegno delle relative risorse e al successivo trasferimento del contributo a favore delle Regioni beneficiarie una volta che queste abbiano deliberato la istituzione del programma regionale di contributi in



conformità agli impegni assunti con il “Nuovo Accordo di programma” sottoscritto il 9 giugno 2017, definendo altresì le modalità di rendicontazione anche dei benefici ambientali conseguenti.

Il presente decreto è inviato agli Organi di controllo per la registrazione

Gian Luca Galletti

